

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 691

Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso le università e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

28/04/2024 - 05:07

Indice

1. DDL S. 691 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 691	4

1. DDL S. 691 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 691

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 691

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIRRO**, **CAMUSSO**, **CASTELLONE**, **ZAMPA**, **MAIORINO**, **FURLAN**, **Ettore Antonio LICHERI**, **FRANCESCHINI**, **BEVILACQUA**, **SENSI**, **MARTON**, **D'ELIA**, **LOREFICE**, **RANDO**, **DE ROSA**, **VERINI**, **SIRONI**, **VERDUCCI**, **Sabrina LICHERI**, **VALENTE**, **CROATTI**, **BASSO**, **MAZZELLA**, **BAZOLI**, **LOPREIATO**, **MANCA**, **IRTO**, **MARTELLA**, **MELONI**, **ZAMBITO**, **ROJC**, **GIORGIS**, **GIACOBBE** e **MAGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2023

Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso le università e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge si pone come obiettivo quello di istituire un servizio di assistenza psicologica presso le scuole di ogni ordine e grado e presso le università.

I primi mesi del 2023 sono stati accompagnati da alcuni eventi tragici che hanno avuto per protagonisti studenti universitari. In particolare, tra gennaio e aprile, quattro studenti hanno compiuto un gesto estremo, facendo luce sull'esistenza di due verità scomode: l'esistenza della fragilità e la presenza di rischi in un contesto sociale con evidenti storture e contraddizioni. In maniera più estesa, i lunghi strascichi della pandemia hanno reso evidente un diffuso malessere psicologico, corroborato da dati statistici. Il dibattito di questi mesi non può che indurre il legislatore a dare delle risposte a dei fenomeni e processi in corso nella società, non tardando ancora.

La prevenzione e il supporto legati al benessere psicologico e alla salute mentale sono stati sempre un tabù, che negli ultimi anni sta cominciando a sgretolarsi. Questo stesso Parlamento ha contribuito nel corso della scorsa legislatura a migliorare questa tendenza, in particolare con numerosi atti di indirizzo e con l'introduzione del *bonus* psicologico. Tuttavia i tempi sono maturi per orientare il legislatore e gli organi di governo a produrre norme e politiche che vedano il cittadino come portatore di « diritti psicologici », connessi al pieno sviluppo della persona umana e al benessere individuale e collettivo.

La nostra Costituzione nei suoi principi fondamentali assegna piena dignità allo sviluppo dell'individuo e incarica lo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che lo impediscano: un concetto che non si può concretizzare se non si ammette, tra le altre cose, la necessità di un'adeguata attenzione agli aspetti psicologici, perché costitutivi del benessere e della salute dei cittadini e della collettività. Inoltre dal 2011 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce il concetto di « salute » non come assenza di malattia, ma come acquisizione degli strumenti sociali psicologici ed emotivi, oltre che fisici, per affrontare la complessità, adattandosi e autogestendosi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive.

Esiste inoltre un'ampia « domanda » di supporto psicologico, come dimostrano, ad esempio, le numerose richieste inevase per il *bonus* suddetto. Solo un decimo dei richiedenti ha avuto accesso al *bonus*: segno, da una parte, di una necessità diffusa, soprattutto per le generazioni più giovani, e dall'altra indicatore evidente di un finanziamento ancora irrisorio. L'accessibilità a strumenti di supporto psicologico è infatti uno dei principali problemi che il legislatore deve provvedere ad aggirare. In assenza di servizi universali, infatti, l'assistenza psicologica e psicoterapeutica ha un costo elevato per troppe famiglie.

Il malessere diffuso è corroborato ormai da numerose rilevazioni. In particolare, un'indagine svolta su un campione di 30.000 studenti universitari e delle scuole superiori, « Chiedimi come sto », ha condotto il Sindacato pensionati italiani (SPI CGIL), l'Unione degli universitari e la Rete degli studenti medi a presentare in conferenza stampa alla Camera la presente proposta legislativa. L'indagine è stata realizzata con l'Istituto di ricerca economica e sociale (IRES) Emilia-Romagna e lanciata nel marzo del 2022: le numerose risposte hanno presentato un quadro drammatico. Il 28 per cento degli intervistati dopo la pandemia ha manifestato disturbi del comportamento alimentare, contro il 16 per cento del pre-pandemia, mentre quasi il 15 per cento ha avuto episodi di autolesionismo. Inoltre il 90 per cento vorrebbe strumenti di supporto psicologico nella propria scuola. Questi dati hanno condotto il sindacato dei pensionati e i sindacati studenteschi a chiedere alla politica delle risposte.

La scuola è sicuramente una delle principali agenzie pubbliche del nostro Paese, nella quale generazioni di bambini e adolescenti passano la maggior parte del tempo nel periodo di crescita, nella quale costruiscono la propria personalità e in cui hanno le prime fondamentali esperienze di interazione sociale e condivisione. È nostro compito tutelare la missione educativa della scuola e darle gli strumenti per essere sempre adeguata alle sfide del mondo, così da essere in grado di formare cittadini in grado di sviluppare senso critico. È evidente che dalla scuola debba partire il nostro intervento per diffondere la cultura del benessere e le competenze psicologiche diffuse, che nella scuola si possano intercettare situazioni di disagio e si possa intervenire per prevenire conseguenze ulteriori. Per queste ragioni il presente disegno di legge si concentra sull'istituzione di un servizio di supporto e assistenza psicologica all'interno delle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 1 istituisce il servizio di assistenza psicologica e ne definisce composizioni e funzioni. Enuncia le aree di intervento, tra cui:

- predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante e supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;
- individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo;
- supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva ed alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni e per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
- implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;
- implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, ne regolerà l'istituzione e il funzionamento.

L'articolo 2 istituisce un servizio di supporto e assistenza psicologica simile all'interno delle università, per accompagnare il percorso di formazione superiore e prevenire il manifestarsi di disturbi depressivi, d'ansia e da stress, mentre l'articolo 3 definisce le linee guida per lo sviluppo degli sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

L'articolo 4 illustra le disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e

in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling* di cui al comma 1 è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del *team* multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

- a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;
- b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;
- c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;
- d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;
- e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 2.

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

- a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;
- b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;
- c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

Art. 3.

(Linee guida per lo sviluppo degli sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling)

1. Al fine di assicurare un'erogazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle prestazioni rivolte ai minori e ai giovani adulti con disturbi in ambito neuropsichiatrico, nonché la concreta presa in carico dei soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, adotta specifiche linee guida per l'istituzione e il rafforzamento di sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.